

## La vigilanza sulle attività formative

Il decreto legislativo n. 81 del 2008, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo, ha rivisitato l'intera materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, svolgendo non solo una mera funzione compilativa ma esercitando anche una potestà legislativa delegata, che ha comportato importanti innovazioni normative.

Per quanto riguarda gli obblighi formativi, il D.lgs. 81/08 si è posto in una linea di continuità normativa con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, emanato in attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, estendendone però, in qualche misura, la portata.

Le attività formative obbligatorie di cui al D.lgs. 81/08 sono destinate ai lavoratori (art. 37, comma 1), ai preposti e dirigenti (art. 37, comma 7), agli addetti delle attività di prevenzione incendi (art. 37, comma 9), ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 37, comma 10), ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione (art. 32), ai lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature particolari (art. 73), ai lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 116, comma 2), ai lavoratori e preposti addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi (art. 136, comma 6), ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 98).

Gli obblighi formativi di cui al D.lgs. 81/08 sono posti a carico del datore di lavoro e degli stessi lavoratori dipendenti (art. 20) e sono presidiati da sanzioni penali.

Tra i diversi soggetti della prevenzione aziendale, l'unico per il quale il D.lgs. 81/08 non ha previsto un obbligo formativo è proprio il datore di lavoro. La formazione del datore di lavoro è richiesta solo a chi svolge direttamente i compiti del SPP (art. 34) e in alcuni altri casi particolari. Ad esempio, i datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidataria

di cui al comma 3 ter dell'art. 97 del D.lgs. 81/08 devono essere in possesso di adeguata formazione, anche se poi non è specificato che cosa si intenda per adeguata. Inoltre, i datori di lavoro, al pari dei lavoratori autonomi, sono soggetti all'obbligo formativo di cui all'art. 73 del D.lgs. 81/08 qualora utilizzino le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori e individuate dall'Accordo Stato Regioni 53/2012.

Gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro hanno generato un mercato della formazione di notevoli dimensioni, che è stato accompagnato da dei fenomeni distorsivi, con il proliferare di certificati contraffatti, corsi mai eseguiti, operai in cantiere con in tasca documenti falsi. Tali fenomeni vanno contrastati in maniera determinata, non solo per tutelare chi opera, e sono tanti, nel rispetto delle regole, ma anche, e soprattutto, tenendo conto del valore prevenzionale e di tutela dei lavoratori della formazione ai fini del contrasto del fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.

Il focus di approfondimento del presente numero della newsletter è dedicato alla presentazione delle nuove Procedure per l'accertamento degli adempimenti relativi alla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/08, pubblicate sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 16/04/2017, che intende essere di supporto all'attività di vigilanza dei servizi SPreSAL delle ASL piemontesi.

### IN QUESTO NUMERO

#### FOCUS

**Procedure per l'accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza del lavoro**

#### NEWS

**I corsi di formazione amianto**

# Procedure per la vigilanza in materia di formazione sulla salute e sicurezza del lavoro

di P. Gatti (ASL AL)

Nella giungla delle norme che stabiliscono gli obblighi di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, parlare di semplificazione è fuori luogo. Questo ha inevitabili ripercussioni anche nell'esercizio delle azioni di vigilanza e controllo, a partire dallo snodo, non ancora del tutto chiarito, delle competenze.

Da tempo la Regione Piemonte, attraverso un gruppo di lavoro appositamente costituito, sta lavorando sul tema, con il principale obiettivo di produrre degli strumenti che servano a far chiarezza e ad orientare i Servizi di vigilanza in azioni mirate e coordinate.

Già nel novembre 2015 con determinazione della Direzione Sanità della Regione Piemonte, veniva approvato il documento: "Procedure per l'accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/08", poi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nel gennaio 2016.

La dinamicità con la quale periodicamente il Legislatore modifica le norme sulla formazione ha imposto un recente aggiornamento del documento, soprattutto dopo l'emanazione dell'Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016 con il quale, oltre a stabilire i nuovi contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, sono stati varia-

mente modificati i precedenti Accordi riguardanti la formazione dei lavoratori, dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ecc.

Nelle nuove procedure, approvate con **Determinazione n. 159 del 9 marzo 2017 e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 16 aprile 2017**, restano sostanzialmente invariate le procedure inerenti sia gli accertamenti effettuati durante lo svolgimento dei corsi di formazione che gli accertamenti effettuati dopo la conclusione dei corsi. Ciò che invece è stato rivisto e aggiornato sono le tabelle riportate nell'Allegato 1 con le quali per ogni tipologia di corso di formazione considerato, sono stati riassunti i parametri previsti dai rispettivi "Accordi".

Queste le 16 tipologie di corsi considerate:

- Corso di formazione per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione;
- Corso di formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione;
- Corso di formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Corso di formazione per i lavoratori;
- Corso di formazione per i dirigenti;

## io scelgo la sicurezza

**Numero 2 - anno XIV - giugno 2017**

Regione Piemonte - Direzione Sanità  
Settore Prevenzione e veterinaria

Tel. 011.432.4761

E-mail: [prevsan@regione.piemonte.it](mailto:prevsan@regione.piemonte.it)

E' consentita la riproduzione e diffusione, parziale o totale, degli articoli pubblicati nella newsletter, a condizione che gli articoli riprodotti non siano oggetto di forme di commercializzazione e che sia riportata l'indicazione della fonte, dell'articolo e degli autori.

### Coordinamento redazionale

Alessandro Palese

### Redazione

Pierluigi Gatti (SPreSAL ASL AL), Raffaele Ceron, Francesca Gota (SPreSAL ASL CN1), Erica Moretto (SPreSAL ASL CN2), Antonino Bertino (SPreSAL ASL TO1), Michele Montrano, Giacomo Porcellana (SPreSAL ASL TO3), Flaminio Cicconi (ASL NO), Maria Gullo (INAIL Piemonte), Silvano Santoro (DoRS ASL TO3)

Chi volesse proporre contributi, argomenti di discussione, ecc. può contattare la redazione scrivendo a: [prevsan@regione.piemonte.it](mailto:prevsan@regione.piemonte.it)

- Corso di formazione per preposti;
- Corso di formazione per incaricati dell'uso di attrezzature di lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione;
- Corso per lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi;
- Corso per lavoratori e preposti addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
- Corso per coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- Corso per lavoratori e preposti addetti ad attività di apposizione segnaletica stradale con traffico;
- Corso per responsabili delle attività manutentive che possono interessare materiali di amianto e redattori dei piani di manutenzione e controllo;
- Corso per responsabili tecnici addetti ad operazioni di rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
- Corso per lavoratori addetti ad operazioni di rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
- Corso di formazione per gli addetti al primo soccorso;
- Corso di formazione per gli addetti alla prevenzione incendi.

Per ciascuno dei corsi di formazione sopra elencati i parametri riassunti riguardano:

- il riferimento normativo;
- l'indicazione del provvedimento nazionale o regionale che disciplina;
- l'eventuale necessità del possesso di un prerequisito per poter essere ammessi al corso;
- la tempistica di effettuazione del corso;
- l'indicazione dei "soggetti formatori" legittimati all'organizzazione del corso;
- la necessità di individuare un responsabile del progetto formativo;
- l'obbligatorietà di tenuta del registro presenze;
- il numero massimo dei partecipanti ammessi al corso;
- i requisiti dei docenti;
- la durata minima dei percorsi formativi;
- l'indicazione circa le assenze ammesse;
- la necessità e le modalità di verifica/valutazione dell'apprendimento;
- l'eventuale possibilità di erogazione della formazione con modalità e-learning;
- indicazione circa i tempi e i modi di rilascio

degli attestati;

- la durata della validità del credito formativo acquisito;
- indicazioni inerenti gli aggiornamenti e la loro decorrenza, se previsti;
- l'eventuale riconoscimento di crediti professionali formativi pregressi;
- indicazioni circa la necessità di comunicare l'inizio del corso alla Regione Piemonte, secondo le previsioni della DGR n. 17-4345 del 12/12/2016;
- sotto la voce "altri riferimenti" sono riportati eventuali interpelli o circolari ministeriali di chiarimento rispetto al corso interessato.

Come spesso accade in questi casi, il documento che inizialmente nasce come strumento interno ai Servizi di vigilanza, viene messo a disposizione, a parere di chi scrive molto opportunamente, di tutti gli interessati al seguente indirizzo web:

[www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108](http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108)

A titolo esemplificativo si riporta, nella pagina seguente, lo schema riassuntivo dei parametri di formazione riguardanti il corso di formazione per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione, tratto dall'Allegato 1 alla Determinazione n. 159 del 9 marzo 2017 sopra citata.



#### PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI

##### RELATIVI ALLA FORMAZIONE

##### ALLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

##### DI CUI AL DLGS 81/08 E SMI



<b>Riferimento normativo</b>	Art. 32 D.lgs. 81/08 e smi
<b>Provvedimento che disciplina</b>	Accordo 07/07/2016 rep. 128/CSR DGR n. 17-4345 del 12/12/2016
<b>Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo</b>	Possesso di diploma di istruzione secondaria superiore
<b>Quando deve essere effettuata la formazione</b>	Prima del conferimento dell'incarico
<b>Soggetto formatore</b>	Regioni / Prov. Auton. / Enti di formazione accreditati dalle Regioni/ Università / Istituzioni scolastiche (nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti)/ INAIL / VV.F. / Amministrazione della difesa/ alcuni Ministeri / Associazioni sindacali e organismi paritetici/ gli ordini e i collegi professionali / (consultare elenco su sito Regione Piemonte)
<b>Individuazione di un responsabile del progetto formativo</b>	Sì
<b>Tenuta registro presenze</b>	Sì
<b>N° max partecipanti</b>	<b>35</b>
<b>Requisiti dei docenti</b>	Come da decreto interministeriale 06/03/2013
<b>Durata minima dei corsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 28 h MODULO A</li> <li>• 48 h MODULO B Comune + eventuali 4 moduli di specializzazione (agricoltura, costruzioni, sanità, chimico)</li> <li>• 24 h MODULO C</li> </ul>
<b>Assenze ammesse</b>	Max 10%
<b>Valutazione apprendimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mod. A: test (somministrabili anche in itinere) con min. 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative + eventuale colloquio di approfondimento;</li> <li>• Mod. B: test (somministrabili anche in itinere) con min. 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative + prova finale di almeno cinque domande aperte o simulazione + eventuale colloquio di approfondimento;</li> <li>• Mod. C: test (somministrabili anche in itinere) con min. 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative + colloquio individuale.</li> </ul> <p>NB: le verifiche finali sono al di fuori del monte ore. Verbale finale del corso a cura della Commissione valutatrice, con i contenuti di cui alla DGR.</p>
<b>e-learning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì per il Modulo A</li> <li>• NO per Modulo B e Modulo C</li> <li>• Sì per gli aggiornamenti</li> </ul>
<b>Rilascio attestato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì, riportante gli elementi minimi comuni previsti nell'Accordo (utilizzare preferibilmente i modelli disponibili nel sito della regione Piemonte)</li> <li>• Al termine degli aggiornamenti (secondo le indicazioni della DGR)</li> </ul>

# I corsi di formazione amianto

di G. Porcellana e M. Montrano (ASL TO3)

L'articolo 258, comma 3 del D.lgs. 81/08 stabilisce che "Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della Legge 257/92".

La norma richiamata che contiene le "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" prevede che, attraverso l'emanazione di specifici "Piani" di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, le regioni e le province autonome definiscano la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, attività che sono condizionate alla frequenza di tali corsi.

Il successivo DPR 8 agosto 1994 ha specificato che i corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti:

- operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica;
- gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica.

Il DPR, oltre a definirne i contenuti, stabilisce inoltre che i corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima di trenta ore, mentre i corsi di livello gestionale, differenziati per gli addetti alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità) di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto e per gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto hanno una durata minima di cinquanta ore.

I corsi per queste figure vengono riconosciuti e approvati dalle Regioni.

La Regione Piemonte già con i precedenti Piani Regionali Amianto (si veda DGR n. 51-2180 del 05/02/2001), dava indicazioni per la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale, definendone durata e contenuti di massima. Inoltre, tali corsi sono inseriti tra i corsi standardizzati dalla Regione Piemonte sottoposti all'approvazione e al controllo del sistema della formazione professionale, tramite le attività di riconoscimento e monitoraggio dei corsi.

Nel nuovo Piano Regionale Amianto per gli anni 2016- 2020, approvato con Delibera del Consiglio Regionale 1 marzo 2016, n. 124 – 7279, uno specifico capitolo prende in esame e rivede i percorsi formativi già normati dal precedente piano, secondo la previsione dell'articolo 7 della Legge Regionale 30/08.

Le novità principali in tema di formazione degli operatori introdotte dal Piano regionale amianto 2016-2020 riguardano:

- la previsione di un nuovo percorso formativo obbligatorio per il redattore del piano di manutenzione e controllo e il responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto, che il proprietario dell'immobile deve designare ai sensi del DM del 6 settembre 1994;

- la previsione dell'innalzamento della qualità dei corsi di formazione per il personale addetto alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto facendo in modo che il contenuto dei corsi sia chiaramente compreso dagli allievi stranieri, rendendo efficaci le prove di esame e prevedendo un aggiornamento periodico della formazione, almeno quinquennale.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016 n. 13-4341, pubblicata sul BUR del 19/1/2017, sono stati approvati i programmi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi degli operatori che effettuano attività di bonifica, smaltimento dell'amianto, controllo e manutenzione.

A tale riguardo occorre precisare che secondo la Legge Regionale 14/2014 (art. 26, commi 1 e 2) gli atti amministrativi, tra i quali ricade la suddetta DGR 13-4341, acquistano efficacia costitutiva dal momento dell'approvazione da parte dell'organo competente, salvo nei casi di atti recettizi, mentre la pubblicazione degli atti amministrativi sul Bollettino Ufficiale ha di norma efficacia dichiarativa, e assume efficacia costitutiva nei soli casi espressamente previsti da disposizione di legge o di regolamento.

Pertanto la DGR 13-4341 ha acquisito efficacia costitutiva dal momento della sua approvazione da parte della Giunta Regionale e cioè il 12 dicembre 2016.

La nuova disciplina definisce i requisiti dei soggetti formatori e dei docenti, la durata, i

contenuti e le modalità di erogazione della formazione e degli aggiornamenti, dei seguenti profili professionali:

- responsabili con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto e redattori dei piani di manutenzione e controllo;
- responsabili tecnici di gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto;
- addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto.

La novità maggiore riguarda l'obbligo formativo per coloro che svolgono il ruolo di Responsabili con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive dei materiali contenenti amianto. Il nuovo percorso prevede 24 ore di corso (10 ore di quadro di riferimento tecnico normativo e 14 ore di procedure operative) e 6 ore per la verifica finale.

L'obbligo è già in vigore, ma la norma prevede un periodo transitorio di 12 mesi per consentire di conseguire il nuovo titolo abilitativo a chi già svolge il ruolo. Inoltre, è previsto il riconoscimento della piena equivalenza del titolo di Responsabile tecnico gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto a quello di Responsabili con compiti di controllo e coordinamento delle tutte le attività manutentive e Redattori dei piani di manutenzione e controllo.

Infine, è previsto un riconoscimento per coloro che possono dimostrare di possedere crediti formativi e professionali maturati prima dell'entrata in vigore della deliberazione. Tale riconoscimento si applica a coloro che possono dimostrare di possedere entrambi i seguenti titoli:

- frequenza ad un corso di formazione, con esame finale, per Responsabili con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive e Redattori dei piani di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto, di durata non inferiore a 8 ore;
- esperienza professionale o lavorativa documentata nel ruolo di durata di almeno tre anni negli ultimi dieci.

Il riconoscimento verrà effettuato dalle agenzie formative che, a fronte della valutazione positiva della documentazione che prova tale formazione ed esperienza professionale, possono riconoscere crediti formativi all'interessato fino al monte ore totale del corso e ammetterlo, pertanto, direttamente

all'esame del primo corso utile senza dover frequentare il corso stesso.

Elementi comuni ai percorsi formativi di tutti e tre i profili sono i seguenti:

- gli Enti formatori che possono erogare i percorsi devono essere in possesso dell'accREDITAMENTO regionale. I corsi devono essere riconosciuti e autorizzati nell'ambito delle direttive ex art. 18 della L.R. n. 63/95 dalla Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, Settore Standard formativi e orientamento.

Per erogare i corsi amianto le agenzie formative devono accedere con le proprie credenziali alla vetrina regionale dei corsi di formazione e chiedere il riconoscimento di ogni singolo corso.

- I docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.I. del 6 marzo 2013.

- Non è ammessa la modalità e-learning per i corsi di abilitazione, mentre è ammessa per gli aggiornamenti.

- L'accesso ai corsi di formazione e aggiornamento è condizionato dal superamento di un test linguistico relativo alla comprensione della lingua italiana, parlata e scritta.

- Per le prove di esame il riferimento è la D. G.R. n. 31-2441 del 27 luglio 2011 "Nuova disciplina delle commissioni esaminatrici", che si applica ai percorsi formativi di tutti e tre i profili. Il percorso di ogni profilo definisce i contenuti della prova finale che prevede una o più prove tecniche e il colloquio individuale.

- I contenuti dei corsi di aggiornamento devono essere specifici sul rischio amianto e avere una durata minima di 6 ore ogni 5 anni, da intendersi come integrative dell'aggiornamento obbligatorio previsto per tutte le figure del D.lgs. 81/08.

- Il numero massimo di partecipanti ai corsi è di 25 persone secondo quanto previsto dalla DGR 20-4576 del 16/01/2017.

L'obbligo di aggiornamento decorre dal completamento del corso base per coloro che frequentano tali corsi dopo l'entrata in vigore della DGR 13-4341 del 12/12/2016, mentre decorre da quella data per coloro che avevano frequentato i corsi in epoca precedente.